SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A1097

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1998, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare, in via eccezionale, la sperimentazione clinica del «multitrattamento Di Bella» e l'impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate, per far fronte a una situazione di carattere straordinario determinatasi nel Paese a seguito del frequente ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche ed alla conseguente pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB

1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il «multitrattamento Di Bella» (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare complessivo non superiore a lire 10 miliardi per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 10 miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Art. 2.

Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

Art. 3.

Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee-guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. Sono fatti salvi gli atti con i quali il medico, sotto la sua diretta responsabilità, e limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato od impieghi, sino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, qualora il medico stesso abbia ritenuto o ritenga, sulla base di elementi obiettivi, che il paziente non potesse o non possa essere utilmente trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia da trattare e purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa l'assenza, allo stato, di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati.

4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In caso di violazione del disposto del comma 3, la sanzione minima irrogabile è la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 4.

Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB

1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.

2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. La ricetta deve contenere l'annotazione «Prescrizione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23», sottoscritta dal medico. I clienti, all'atto del prelievo dei suddetti medicinali, corrispondono il prezzo di cui al comma 2, che viene incassato dalle farmacie in nome e per conto delle aziende USL.

4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3.

5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 5.

Prescrizione di preparazioni magistrali

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. Il medico deve specificare nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e ottenere il consenso del paziente al trattamento. Il nome, il cognome e l'indirizzo del paziente, nonché il consenso ottenuto devono essere dichiarati sulla ricetta.

4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 24.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993 e, in particolare, l'allegato *C;*

Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto merci e persone nel settore della navigazione interna;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio italiano i certificati di conduzione in corso di validità compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.

2. La validità dei certificati di cui al comma 1 è limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovrà produrre apposita attestazione dell'autorità consolare che certifichi la categoria di validità dei certificati.

Art. 2.

1. La patente di battelliere del Reno, rilasciata ai sensi della convenzione sulla navigazione del Reno, è comunque valida per tutte le idrovie italiane.

Art. 3.

1. Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato con-

formemente alle condizioni della voce 10170 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose (ADNR) comprova tali conoscenze supplementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 13

ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Certificati ritenuti validi:

1) Regno del Belgio:

Brevet de conduire A (arrêtè royal n. .... du ....);

Vaarbrevet A (Koninklijk nr. .... du .... van ....).

2) Repubblica Federale di Germania:

«Schifferpatent» Binnenschifferpatentverordnung 7.12.81.

3) Repubblica francese:

Certificat général de capacité de catégorie «A» senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie dei gruppi A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1991);

Certificats speciaux de capacité senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1991).

4) Regno dei Paesi Bassi:

«Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatblad 1981, n. 678).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro del pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).* — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86/1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall'art. 3 della presente legge».

— L'allegato *C* della suddetta legge n. 146/1994 così recita:

«ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

93/68/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)».

98G0056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1998, n. 25.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera *a)*, nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che occorre dare attuazione alla predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all'articolo 20, comma 8, lettera *a)*, con l'emanazione di apposito regolamento che disponga in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei predetti comitati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, comma 102, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i pareri resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e dalla settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Visto il rilievo della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'organo così nominato e istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 3;

f) per studenti, gli iscritti ai corsi di cui alla lettera *g)*;

g) per corsi, i corsi attivati dalle università per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

h) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Programmazione del sistema universitario

1. La programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione dell'offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonché contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra Centro-Nord e Sud.

2. Sono strumenti e modalità della programmazione l'istituzione, la soppressione o la trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l'adeguamento delle risorse delle università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi.

3. La programmazione si attua mediante:

a) la determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qualora non istituito. Il predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimo parere a norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) la formulazione da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera *a)*, indicando le risorse necessarie, diponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica, predisposta dal nucleo di valutazione dell'ateneo, con riguardo ai parametri di cui alla lettera *d)* e sono trasmesse ai comitati regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanità per l'espressione di un parere;

c) l'espressione di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle proposte di cui alla lettera *b)*. Le proposte e i pareri di cui alla presente lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai comitati interessati, riuniti in seduta comune;

d) la predisposizione di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio sulle proposte trasmesse ai sensi della lettera *c)*, con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera *a)*. La relazione è trasmessa al Ministro;

e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera *a)*, individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 da attivare, nonchè i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *a)*, il decreto di cui alla presente lettera è comunque emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero.

5. L'istituzione e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera *e)*, sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:

a) nuove università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono mediante:

1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;

2) il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite;

b) nel caso di istituzione di nuove facoltà di cui alla lettera *a)*, punto 1), anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione alla facoltà di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;

c) l'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

d) nel caso di soppressione di ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria.

6. Nel caso di istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera *a)*, i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attività.

7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonchè, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.

Art. 3.

Comitati regionali di coordinamento

1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle uni-

versità della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonché gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90, 91 e 92.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) prevede:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 17, comma 102, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e il seguente:

«102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede:

«23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 1 *(Titoli universitari)*. — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR)».

«Art. 7 *(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali)*. — 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è il seguente:

«1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle struture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore».

— La legge 29 luglio 1991, n. 243, reca: «Università non statali legalmente riconosciute».

— L'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), prevede:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-b) (omissis);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università):

«Art. 1 *(Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università)*. — Il piano quadriennale di sviluppo della università, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.

Le proposte di istituzione di nuove università statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di università nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle università troppo affollate. Ogni università non può, di regola, avere più di 40.000 studenti.

L'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è proposta dall'università interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma.

Il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'università non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sarà prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia».

«Art. 2 *(Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori)*. — Nelle nuove università istituite ai sensi del precedente art. 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, composto da:

a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'università;

b) un rappresentante della regione;

c) un rappresentante del comune in cui ha sede l'università;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

g) l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'università.

Il comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera *a)* del precedente comma.

Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica.

Il comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore.

Nel caso di istituzione di una nuova facoltà, ai sensi del precedente art. 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dal Consiglio universitario nazionale, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facoltà, vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresì aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvederà alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al precedente quinto comma.

Nelle facoltà in cui sia stato costituito il consiglio di facoltà, qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

«Art. 3 *(Comitati regionali di coordinamento)*. Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione».

— Il testo degli articoli da 1 a 6 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) è il seguente:

«Art. 1 *(Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo)*. — 1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:

a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;

b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

«Art. 2 *(Istituzione di nuove università e di nuove facoltà)*. — 1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonché i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

8. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'art. 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite».

«Art. 3 *(Soppressione di strutture decentrate).* — 1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i conseguenti provvedimenti su parte conforme del Consiglio universitario nazionale».

«Art. 4 *(Attivazione delle strutture previste dal piano).* - 1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'art. 2, comma 2, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 5 *(Attuazione del piano).* — 1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così incrementati è obbligatorio il parere del Consiglio universitario nazionale.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione».

«Art. 6 *(Università non statali).* — 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano».

«Art. 15 *(Università del Mezzogiorno).* - 1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le commissioni parlamentari competenti per materia».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17, comma 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

98G0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1997.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1997, di un francobollo celebrativo del cinquantesimo anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 1997, di carte valori postali celebrative e commemorative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata un'altra emissione integrativa, nell'anno 1997, di carte valori postali celebrative e commemorative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata una ulteriore emissione integrativa, nell'anno 1997, di carte valori postali celebrative e commemorative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1997, di un francobollo celebrativo del cinquantesimo anniversario dell'esodo delle popolazioni dalla Dalmazia, Fiume e Istria.

Art. 2.

Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 166

98A1134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 485.416.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2112/FPC del 28 marzo 1991 concernente ulteriore contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 2743).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2112/FPC del 28 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 1991, con la quale è stato concesso al comune di Bassano del Grappa un ulteriore contributo straordinario di L. 1.590.000.000 per opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.104.584.000 ed una conseguente somma residua di L. 485.416.000;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 485.416.000 assegnata al comune di Bassano del Grappa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2112/FPC del 28 marzo 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1135

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 64.408.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1948/FPC del 12 giugno 1990 concernente ulteriore contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 2744).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1948/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, con la quale è stato concesso al comune di Bassano del Grappa un ulteriore contributo straordinario di L. 800.000.000 per opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 735.592.000 ed una conseguente somma residua di L. 64.408.000;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 64.408.000 assegnata al comune di Bassano del Grappa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1948/FPC del 12 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1136

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 442.219.775 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1716/FPC del 12 maggio 1989 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Velo d'Astico in provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 2745).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1716/FPC del 12 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Veneto la somma di L. 1.000.000.000 al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità causato dal dissesto idrogeologico nel comune di Velo d'Astico;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 557.780.225 ed una conseguente somma residua di L. 442.219.775;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 442.219.775 assegnata alla regione Veneto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1716/FPC del 12 maggio 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1137

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 189.945.800 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1836/FPC del 6 dicembre 1989 concernente assegnazione alla regione Veneto di fondi previsti dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 2746).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1836/FPC del 6 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 1989, con la quale è stata assegnata alla regione Veneto la somma di L. 8.000.000.000 per gli interventi di ripristino di opere pubbliche a seguito dei danni causati dal maltempo del luglio e agosto 1997;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 7.810.054.200 ed una conseguente somma residua di L. 189.945.800;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7587 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 189.945.800 assegnata alla regione Veneto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1836/FPC del 6 dicembre 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1138

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 72.377.190 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1842/FPC del 23 dicembre 1989 concernente contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 2747).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1842/FPC del 23 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1990, con la quale è stato concesso al comune di Bassano del Grappa un contributo straordinario di L. 690.000.000 per le opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 617.622.810 ed una conseguente somma residua di L. 72.377.190;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 72.377.190 assegnata al comune di Bassano del Grappa con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1842/FPC del 23 dicembre 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1139

ORDINANZA 11 febbraio 1998

Revoca della somma di L. 9.574.670 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 173 di repertorio del 9 marzo 1989 concernente l'assegnazione al comune di Iglesias di un finanziamento per le opere relative al trasferimento ed alla ricostruzione dell'abitato di Masua, minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti. (Ordinanza n. 2748).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 173 di repertorio del 9 marzo 1989, con il quale è stata assegnata al comune di Iglesias la somma di L. 5.000.000.000 per l'esecuzione delle opere relative al trasferimento ed alla ricostruzione dell'abitato di Masua, minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 4.990.425.330 ed una conseguente somma residua di L. 9.574.670;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 9.574.670 assegnata al comune di Iglesias con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 173 di repertorio del 9 marzo 1989, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1140

ORDINANZA 11 febbraio 1998.

Revoca della somma di L. 61.083.325 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2206/FPC del 10 gennaio 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Drenchia in provincia di Udine. (Ordinanza n. 2749).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2206/FPC del 10 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1992, con la quale è stata assegnata al comune di Drenchia la somma di L. 1.000.000.000 al fine di consentire la rimozione dell'immediato pericolo incombente per il territorio comunale dovuto a slavine e caduta massi dal monte Colovrat;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 938.919.675 ed una conseguente somma residua di L. 61.083.325;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.083.325 assegnata al comune di Drenchia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2206/FPC del 10 gennaio 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A1141

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il deceto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità A.I.C./U.A.C. n. 162 del 5 agosto 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1997, n. 207, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «PG4001», della società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 30 bustine 1000 mg/880 UI;

Vista la domanda del 7 agosto 1997 con cui la società Procter & Gamble Holding S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «PG4001» per la confezione da 30 bustine 1000 mg/880 UI, al prezzo di L. 20.000, I.V.A. compresa;

Considerato che nella seduta del 5 agosto 1997 è stato espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *a)* al prezzo di L. 20.000, I.V.A. compresa, della specialità medicinale denominata «Cacit vitamina D3», farmaco analogo alla sopraindicata specialità;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta dell'11 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «PG4001», a base di vitamina D3 + carbonato di calcio, per la confezione 30 bustine 1000 mg/880 UI, al prezzo di L. 20.000, I.V.A. compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento «Cacit vitamina D3»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «PG4001» della società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 30 bustine 1000 mg/880 UI, A.I.C. n. 032840023, è classificata in classe *a)* al prezzo di L. 20.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

98A1145

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 febbraio 1998.

Determinazione per l'anno 1998 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1998 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12.8/Q 18/199 del 7 gennaio 1998 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1998;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,44 e che la variazione percentuale degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari al 2,4;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1997 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998 in misura pari a 1,70 dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1998 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 22.846.235 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 5.169.450 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 10.983.760 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1998 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.093.100;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 783.190;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 318.660;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 90.915.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 420.080 dal 1° gennaio 1998;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 388.460 dal 1° gennaio 1998;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 288.240 dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A1144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 maggio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Nusullu a r.l.», con sede in Orotelli (Nuoro), costituita in data 19 ottobre 1973, rogito notaio Serra, repertorio n. 109169, registro società n. 672 del tribunale di Nuoro, non iscritta nel B.U.S.C.;

2) società cooperativa edilizia «Sinne a r.l.», con sede in Orotelli (Nuoro), costituita in data 15 ottobre 1973, rogito notaio Serra, repertorio n. 109082, registro società n. 654 del tribunale di Nuoro, non iscritta nel B.U.S.C.;

3) società cooperativa edilizia «S'Ena a r.l.» con sede in Orotelli (Nuoro), costituita in data 12 ottobre 1973, rogito notaio Serra, repertorio n. 109049, registro società n. 653 del tribunale di Nuoro, non iscritta nel B.U.S.C.;

4) società cooperativa edilizia «Avvocati e procuratori di Nuoro a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 26 febbraio 1955, rogito notaio Macciotta, repertorio n. 1600, registro società n. 233 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 205/50329;

5) società cooperativa edilizia «Sardegna Nuova a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 8 maggio 1961, rogito notaio Serra, repertorio n. 22012, registro società n. 314 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 332/97370;

6) società cooperativa edilizia «Nido a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 5 febbraio 1964, rogito notaio Serra, repertorio n. 38600, registro società n. 314 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 384/98466;

7) società cooperativa edilizia «Nuraghe a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 27 giugno 1967, rogito notaio Serra, repertorio n. 61233, registro società n. 462 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 486/105096;

8) società cooperativa edilizia «Mandrolisai a r.l.», con sede in Sorgono (Nuoro), costituita in data 16 gennaio 1968, rogito notaio Mura, repertorio n. 17388, registro società n. 1123 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 468/105439;

9) società cooperativa edilizia «San Lorenzo Casa a r.l.», con sede in Silanus (Nuoro), costituita in data 19 giugno 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 99199, registro società n. 1361 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 714/129831;

10) società cooperativa edilizia «Silanus 72 a r.l.», con sede in Silanus (Nuoro), costituita in data 19 giugno 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 99200, registro società n. 1359 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 715/129832;

11) società cooperativa edilizia «Padru a r.l.», con sede in Silanus (Nuoro), costituita in data 19 giugno 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 99198, registro società n. 1360 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 716/129833;

12) società cooperativa edilizia «La Torre n. 1 a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 10 gennaio 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 97364, registro società n. 604 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 823/139999;

13) società cooperativa edilizia «Edil Alta Baronia 76 a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 6 febbraio 1976, rogito notaio Giuliani, repertorio n. 1741, registro società n. 839 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 890/146541.

14) società cooperativa edilizia «Piero Borrotzu a r.l.», con sede in Orani (Nuoro), costituita in data 27 maggio 1980, rogito notaio Sau, repertorio n. 49533, registro società n. 1216 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1132/189420;

15) società cooperativa edilizia «Su Monti a r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita in data 7 gennaio 1986, rogito notaio Ibba, repertorio n. 1471, registro società n. 15452 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 1278/217971;

16) società cooperativa edilizia «Su Romasinarzu a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 13 settembre 1979, rogito notaio Sau, repertorio n. 45692, registro società n. 2223 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1348/229279.

Nuoro, 22 gennaio 1998

Il direttore: BLASINA

98A1143

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 dicembre 1997.

Proroga delle concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che all'art. 1 sancisce la privativa dello Stato sulla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

Visto l'art. 4 del predetto codice postale che attribuisce all'amministrazione la facoltà di provvedere alla prestazione dei servizi riservati sia direttamente che tramite concessionari;

Visto l'art. 29 del medesimo codice postale che attribuisce all'amministrazione la facoltà di rilasciare concessioni per servizi specifici;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, il quale ha operato la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico nonché la riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, che ha approvato il regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, che individua le competenze degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ora denominato Ministero delle comunicazioni per effetto dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997 con il quale è stata disposta una proroga delle concessioni postali di cui all'art. 29, punto 1, del ripetuto codice postale;

Considerato che alcune delle concessioni, assentite ai sensi dell'art. 29, punto 4, del citato codice postale per l'esercizio dei casellari privati finalizzato alla distribuzione delle corrispondenze postali, sono in scadenza al 31 dicembre 1997 e che i rispettivi titolari hanno avanzato domanda di rinnovo;

Riconosciuta la necessità che, in attesa della definizione del quadro regolamentare conseguente alle recenti modifiche normative intervenute nel settore postale ed agli orientamenti emersi in sede comunitaria, i concessionari di casellari privati dispongano di elementi certi in ordine alla prosecuzione della loro atti-

vità per un periodo temporale sufficientemente congruo, alle medesime condizioni stabilite nel capitolato d'oneri a suo tempo sottoscritto;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di uniformare le date di scadenza delle concessioni di casellari privati in atto, così come disposto con il sopracitato decreto 5 agosto 1997 per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 1, del codice postale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 4, del codice citato in premessa, in scadenza nell'anno 1997 e nel corso dell'anno 1998, sono prorogate al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Qualora il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito della definizione del quadro regolamentare di settore, non abbia proceduto entro il 30 settembre 1998 alla revoca di tutte le vigenti concessioni per l'esercizio di casellari privati, ivi comprese quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 1998, le concessioni stesse devono intendersi prorogate fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 249

98A1142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vezza d'Oglio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale in località Casinelle da parte della sig.ra Gasparotti Candida Angela. (Deliberazione n. VI/33559).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vezza d'Oglio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Gasparotti Candida Angela per la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso deposito macchine e attrezzi agricoli in loc. Casinelle;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vezza d'Oglio (Brescia), foglio n. 11, mappale n. 167, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale in loc. Casinelle da parte della sig.ra Gasparotti Candida Angela;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1043

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione dell'impianto scioviario Livigno-Tagliede con un nuovo impianto da parte della società S.I.T.A.S. S.p.a. (Deliberazione n. VI/33560).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società S.I.T.A.S. S.p.a. per la sostituzione dell'impianto scioviario Livigno-Tagliede con un nuovo impianto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 27, mappali numeri 79, 83, 207, 208, 209, 393, foglio n. 26, mappale n. 15, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione dell'impianto scioviario Livigno-Tagliede con un nuovo impianto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1044

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato esistente in località Trivigno da parte del sig. Schiantarelli Battista. (Deliberazione n. VI/33561).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Schiantarelli Battista per l'ampliamento di un fabbricato esistente in località Trivigno;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 70, mappali numeri 86, 87, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato esistente in località Trivigno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1045

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento della soletta, la manutenzione, la copertura e l'allargamento di aperture su un immobile in località Cornin da parte del sig. Turcatti Andrea. (Deliberazione n. VI/33562).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Turcatti Andrea per il risananamento della soletta, la manutenzione, la copertura e l'allargamento di aperture su un immobile in località Cornin;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 28, mappale n. 9, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento della soletta, la manutenzione, la copertura e l'allargamento di aperture su un immobile in località Cornin;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1046

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'adeguamento di un fabbricato in località Vamlera Fuori, mediante piano di recupero, da parte delle signore Malacrida Lucia e Vilma. (Deliberazione n. VI/33563).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte delle signore Malacrida Lucia e Vilma per la ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato in località Vamlera Fuori, mediante piano di recupero;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 13, mappale n. 472, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato in località Vamlera Fuori, mediante piano di recupero;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale sulla strada di Verva, da parte della Comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/33564).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza della Comunità montana Alta Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale strada di Verva;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 76, mappali numeri 3, 4, 37, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale strada di Verva;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista agonistica per lo sci di fondo con lunghezza di km 2,5 - 5,0 e 7,5 nelle località «Saroch», «Luigion», «Teola» ed «Isola» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/33565).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una pista agonistica per lo sci di fondo con lunghezza di km 2,5 - 5,0 e 7,5 in località «Saroch», «Luigion», «Teola» ed «Isola»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, foglio n. 28, mappali numeri 310, 893, 311, 632, 308, 305, 631, 951, 953, 952, 823, 794, 681, 892, 872, 262, 859, 858, 824, 481, 742, 740, 307, 741, 480, 539, 288, 738, 739, 737, 736, 261, 855, 258, 875, 256, 603, 238, 237, 236, 534, 533, 235, 532, 553, 462, 554, 724, 725, 726, 727, 728, foglio n. 39, mappali numeri 393, 677, 292, 293, 674, 611, 287, 284, 280, 282, 278, 479, 276, 581, 549, 547, 548, 550, 527, 439, 438, 664, 383, 209, 208, 205, 629, 658, 201, 197, 654, 653, 652, 552, 651, 135, 137, 136, 650, 647, 648, 649, 112, 520, 59, 58, 619, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 640, 639, 638, 518, 46, 462, 391, 390, 389, 386, 387, 385, 384, 274, 443, 271, 270, 210, 362, 203, 196, 77, 18, 417, 75, 74, 402, 76, 72, 403, 415, 69, 68, 66, 64, 522, 62, 524, 315, 316, 61, 463, 65, foglio n. 40, mappali numeri 672, 1104, 1100, 1102, 910, 969, 601, foglio n. 41, mappali numeri 81, 69, 268, 70, 73, 72, 75, 213, 80, 85, 63, 60, 62, 48, 98, 97, 76, 77, 78, 214, 64, 65, 66, 67, 59, 111, 110, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 47, 155, 156, 273, 45, 101, 44, 43, 42, 106, 260, 259, 38, 105, 37, 36, 103, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 102, 108, 109, 274, 99, 87, 96, 239, 240, 49 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista agonistica per lo sci di fondo con lunghezza di km 2,5 - 5,0 e 7,5 in località «Saroch», «Luigion», «Teola» ed «Isola» da parte del comune di Livigno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 2, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1049

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in farmacia e del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 ottobre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 62 al 74 (Titolo VIII) relativi alla facoltà di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

TITOLO VIII

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 62. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 63. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 64 *(Durata ed articolazione del corso di laurea)*. — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente in corso di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 67.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il Consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 65 *(Regolamento di Ateneo)*. — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area gli insegnamenti attigendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 67, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 66.

Art. 66 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodiciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari

indicati nell'art. 67 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 67 *(Articolazione del corso di laurea) - (Settori scientifico-disciplinari, annualità obiettivi didattico-formativi).*

Area 1 - *Fisica-matematica* (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, viene attivato l'insegnamento di:

fisica (settore B01B).

Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:

basi di dati e sistemi informativi (settore K05B);

statistica medica (settore S01B).

Area 2 - *Chimica* (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

per i veicoli imposti dalla normativa CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di:

chimica analitica (settore C01A);

chimica generale ed inorganica (settore C03X);

chimica organica (settore C05X).

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0.5 annualità nel settore C01A.

Area 3 - *Biologica* (4 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

biologia vegetale (settore E08X);

biologia animale (settore E13X);

anatomia umana (settore E09A);

biochimica (settore E05A);

biochimica applicata (settore E05A);

farmacognosia (settore E07X o E08X).

Viene inoltre attivato l'insegnamento di:

botanica farmaceutica (settore E08X).

Area 4 - *Fisiopatologica* (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

per i vincoli imposti dalla normativa CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

fisiologia generale (settore E04A);

microbiologia (settore F05X);

patologia generale (settore F04A).

Viene inoltre attivato l'insegnamento di:

igiene (settore F22A).

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (5 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

analisi dei medicinali (settore C07X);

chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X);

tecnologia, socio-economica e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Sono obbligatorie n. 4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

farmacologia e farmacoterapia (settore E07X);

tossicologia (settore E07X).

Viene inoltre attivato l'insegnamento di:

farmacologia (settore E07X);

area specifica di sede (3 annualità).

Con questa area si intende fornire le competenze che hanno forte attinenza con l'attività professionale e che riguardano la cosmetica, la dietetica e la gestione aziendale.

Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari C07X, C08X e E07X ai quali vengono aggiunti i settori C09X, E05A e P02X.

Norme transitorie.

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti. optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 68. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire

competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 69 *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 72. L'attività didattica-formativa organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale.

Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli della struttura didattica possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28. Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dell'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 70 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 72 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 71.

Art. 71 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 72 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeutici degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel D.L. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 72. — Articolazione del corso di laurea (aree didattiche, settori scientifico disciplinari, discipline, annualità, obiettivi didattici formativi);

Quadriennio di base.

Area 1 - *Fisico-matematica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di:

fisica (settore B01B).

Viene inoltre attivato l'insegnamento di:

matematica (settore A01B).

Area 2 - *Chimica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettrocopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

chimica analitica (settore C01A);

chimica generale ed inorganica (settore C03X);

chimica organica (settore C05X).

Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:

chimica fisica (settore C02X);

metodi fisici in chimica organica (Settore C05X);

Sono obbligatorie n. 3 annualità nel settore C05X.

Area 3 - *Farmaceutica* (5 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

analisi dei medicinali (settore C07X);

chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X);

Viene inoltre attivato l'insegnamento di:

analisi dei farmaci (settore C07X).

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 4 - *Tecnologico-applicativa* (3 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di:

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:

chimica farmaceutica applicata (settore C08X);

impianti dell'industria farmaceutica (settore C08X).

Sono obbligatorie una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Area 5 - *Biologica* (6 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornite le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline.

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

biologia vegetale (settore E08X);

biologia animale (settore E13X);

anatomia umana (settore E09A);

biochimica (settore E05A);

biochimica applicata (settore E05A);

farmacognosia (settore E07X);

fisiologia generale (settore E04A);

microbiologia (settore F05A);

patologia generale (settore F04A).

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Area 6 - *Farmacologica* (2 annualità).

Obiettivi della didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia, della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di:

farmacologia e farmacoterapia (settore E07X);

tossicologia (settore E07X).

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualità).

Sono previsti gli indirizzi seguenti con le annualità specificate per ciascuno di essi:

Indirizzo analitico farmaceutico

Settori scientifico-disciplinari:

C07X (3,5 annualità);

C09X (0,5 annualità).

Indirizzo biotecnologico

Settori scientifico-disciplinari:

E04A (1 annualità);

E05A (2,5 annualità);

E05B (0,5 annualità).

Indirizzo chimico

Settori scientifico-disciplinari:

C03X (2 annualità);

C05X (2 annualità).

Indirizzo scienza e sviluppo del farmaco

Settori scientifico-disciplinari:

C07X (2 annualità);

E07X (2 annualità).

Indirizzo tecnologico

Settori scientifico-disciplinari:

C08X (3 annualità);

C09X (1 annualità).

Per ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, si prevede una annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Norme transitorie.

Quanto la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A0939

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento emanato con decreto rettorale n. 2430, del 1° dicembre 1995;

Visto il precedente statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487 e successive modifiche a cui è fatto riferimento per gli ordinamenti didattici delle facoltà;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali del 1° luglio 1997 con la quale è stato approvato l'adeguamento alle tabelle dell'ordinamento didattico nazionale dei corsi di laurea in matemafica (tabella XXII) e fisica (tabella XXI);

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 17 settembre 1997 con la quale è stato approvato l'adeguamento alla tabella dell'ordinamento didattico nazionale del corso di laurea in lettere (tabella XII);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare gli artticoli 95, 101 e 119;

Vista la direttiva impartita con nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica in data 31 ottobre 1996 prot. n. 2402;

Preso atto dell'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica del 5 agosto 1997 prot. n. 2079 e del 19 settembre 1997 prot. n. 2307;

Preso atto del parere favorevole espresso dal senato accademico;

Ritenuto opportuno, in attesa dell'emanazione delle norme attuative dell'art. 17 della legge n. 127/1997, procedere alla modifica degli ordinamenti didattici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il corso di laurea in matematica e per il corso di laurea in fisica e della facoltà di lettere e filosofia per il corso di laurea in lettere a far data dall'anno accademico 1997/1998, per un ordinato avvio delle attività didattiche programmate dalle facoltà;

Considerato altresì che, nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, si rende necessario procedere alla modifica, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 487/1984;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487 e successive modifiche è ulteriormente modificato come segue:

Capo II

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 31.

Presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in matematica con indirizzi: generale, applicativo e didattico;

laurea in fisica con indirizzi: teorico generale, fisica nucleare e subnucleare, fisica della materia, astrofisica e fisica dello spazio, didattico e di storia della fisica, fisica dei biosistemi, fisica terrestre e dell'ambiente, elettronico e cibernetico, fisica applicata;

laurea in scienze biologiche con indirizzo biotecnologico.

Gli articoli da 32 a 36 compreso sono soppressi e sostituiti dagli ordinamenti didattici di cui all'allegato 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Capo V

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 66.

Presso la facoltà di lettere e filosofia sono conferite, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, le seguenti lauree:

laurea in lettere;

laurea in lingue e letterature straniere.

I titoli di studio sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli articoli da 67 a 69 compreso sono soppressi e sostituiti dall'ordinamento didattico di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Trento, 20 ottobre 1997

Il rettore: EGIDI

ALLEGATO 1

Corso di Laurea in Matematica

Art. 1

1. Il Corso di Laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.
2. Il Corso di Laurea in matematica può essere istituito nelle facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e naturali.
3. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. La durata del Corso di laurea è di quattro anni. Il Corso di studi prevede 15 annualità di insegnamenti anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, ed un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.
5. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche.
6. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in matematica sono esercitate dai consigli di Facoltà che deliberano su proposta del Consiglio di Corso di Laurea.
7. Il Regolamento didattico di Ateneo, il regolamento della struttura didattica, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo Statuto, debbono attenersi per quanto concerne la laurea in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono.
8. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1994.
   I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra almeno l'equivalente di 5 moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria; almeno l'equivalente di 5 moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di 3 moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica; almeno l'equivalente di 4 moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.
9. Il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo è regolata dalla struttura didattica ed avviene, di norma, dopo il secondo anno.
10. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 8 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica.
11. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 8 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica. La scelta degli insegnamenti all'interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale di futuri insegnanti.
12. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 8 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere almeno l'equivalente di tre moduli in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa, e dell'informatica. Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare, in relazione ai diversi orientamenti, almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo.
13. Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica le strutture didattiche predisporranno, sentito lo studente, un piano di studi individuali, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa.
14. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.
15. L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.
16. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati degli studi rilasciati dall'Università.

INSEGNAMENTI

Riferiti alle aree disciplinari definite ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto d), della legge n. 341/1990, attivabili nel corso di laurea in matematica.

A01A LOGICA MATEMATICA
ISTITUZIONI DI LOGICA MATEMATICA
LOGICA MATEMATICA
TEORIA DEGLI INSIEMI
TEORIA DEI MODELLI
TEORIA DELLA RICORSIVITA'

A01B ALGEBRA
ALGEBRA
ALGEBRA SUPERIORE
ALGEBRA COMMUTATIVA
ALGEBRA COMPUTAZIONALE
ALGEBRA ED ELEMENTI DI GEOMETRIA
ALGEBRA LINEARE
ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE
MATEMATICA DISCRETA (settore AOIB)
TEORIA ALGEBRICA DEI NUMERI
TEORIA DEI GRUPPI

A01C GEOMETRIA
GEOMETRIA
GEOMETRIA ALGEBRICA
GEOMETRIA COMBINATORIA
GEOMETRIA DESCRITTIVA
GEOMETRIA DIFFERENZIALE
GEOMETRIA E ALGEBRA
GEOMETRIA SUPERIORE
ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE
MATEMATICA DISCRETA (settore AOIC)
SPAZI ANALITICI
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA ALGEBRICA
TOPOLOGIA DIFFERENZIALE

A01D MATEMATICHE COMPLEMENTARI
DIDATTICA DELLA MATEMATICA
FONDAMENTI DELLA MATEMATICA
MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE
STORIA DELLE MATEMATICHE
STORIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA

A02A ANALISI MATEMATICA
ANALISI ARMONICA
ANALISI CONVESSA
ANALISI FUNZIONALE
ANALISI MATEMATICA
ANALISI NON LINEARE
ANALISI SUPERIORE
CALCOLO DELLE VARIAZIONI
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
ISTITUZIONI DI ANALISI MATEMATICA
ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE
MATEMATICA APPLICATA (settore A02A)
TEORIA DEI NUMERI
TEORIA DELLE FUNZIONI
TEORIA MATEMATICA DEI CONTROLLI

A02B PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
CALCOLO DELLE PROBABILITA'
CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
FILTRAGGIO E CONTROLLO STOCASTICO
METODI MATEMATICI E STATISTICI (settore A02B)
METODI PROBABILISTICI STATISTICI E PROCESSI STOCASTICI
PROCESSI STOCASTICI
STATISTICA MATEMATICA (settore A02B)
TEORIA DEI GIOCHI (settore A02B)
TEORIA DELL'AFFIDABILITA'
TEORIA DELLE CODE
TEORIA DELLE DECISIONI (settore A02B)

A03X FISICA MATEMATICA
EQUAZIONI DIFFERENZIALI DELLA FISICA MATEMATICA
FISICA MATEMATICA
ISTITUZIONI DI FISICA MATEMATICA
MATEMATICA APPLICATA (settore A03X)
MECCANICA ANALITICA
MECCANICA DEL CONTINUO
MECCANICA RAZIONALE
MECCANICA RAZIONALE CON ELEMENTI DI MECCANICA STATISTICA
MECCANICA SUPERIORE
METODI E MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI
METODI GEOMETRICI DELLA FISICA MATEMATICA
METODI MATEMATICI E STATISTICI (settore A03X)
METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA (settore A03X)
PROPAGAZIONE ONDOSA
SISTEMI DINAMICI
STABILITA' E CONTROLLI
TEORIE RELATIVISTICHE

A04A ANALISI NUMERICA
ANALISI NUMERICA
CALCOLO NUMERICO
CALCOLO PARALLELO
CALCOLO NUMERICO E PROGRAMMAZIONE
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE E CALCOLO
MATEMATICA APPLICATA (settore A04A)
MATEMATICA COMPUTAZIONALE
METODI DI APPROSSIMAZIONE
METODI NUMERICI PER LA GRAFICA
METODI NUMERICI PER L'INGEGNERIA
METODI NUMERICI PER L'OTTIMIZZAZIONE

A04B RICERCA OPERATIVA
GRAFI E RETI DI FLUSSO
METODI E MODELLI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI
METODI E MODELLI PER LA LOGISTICA
METODI E MODELLI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE
MODELLI DI SISTEMI DI SERVIZIO
OTTIMIZZAZIONE
OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
RICERCA OPERATIVA
TECNICHE DI SIMULAZIONE
TEORIA DEI GIOCHI (settore A04B)

B01A-B01B-B01C-B02A AREA DELLA FISICA

COMPLEMENTI DI FISICA GENERALE (settore B01C)
DIDATTICA DELLA FISICA (settore B01C)
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA (settore BOIA)
FISICA (settore B01B)
FISICA GENERALE (settore B01A)
FISICA SPERIMENTALE (settore B01B)
FISICA TEORICA (settore B02A)
LABORATORIO DI FISICA (settore B01B)
LABORATORIO DI FISICA GENERALE (settore B01A)
PREPARAZIONE DI ESPERIENZE DIDATTICHE (settore B01C)

K05A-K05B AREA DELL'INFORMATICA

CALCOLATORI ELETTRONICI (settore K05A)
FONDAMENTI DI INFORMATICA (settore K05A)
FONDAMENTI DELL'INFORMATICA (settore K05B)
INFORMATICA GENERALE (settore K05B)
INFORMATICA APPLICATA (settore K05B)
INFORMATICA TEORICA (settore K05A, K05B)
LABORATORIO DI INFORMATICA (settore K05B)
SISTEMI DI ELABORAZIONE (settore K05A)
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE (settore K05B)

ALLEGATO 2

Corso di Laurea in Fisica

Art. 1
(Accesso, durata ed organizzazione del corso)

1. L'accesso al corso di laurea regolato dalle disposizioni di legge.
2. Il corso di laurea in fisica affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.
3. La durata degli studi del corso di laurea in fisica fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.
4. Il Consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.
5. La attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.
6. Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
7. I contenuti didattico - formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art.3.
8. Un corso di insegnamento annuale obbligatorio è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.
9. Entro il secondo anno di corso lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica stabilita dal Consiglio di corso di laurea, che stabilirà pure le modalità di accertamento.
10. Per i corsi del terzo e del quarto anno potranno essere adottati libri di testo nella lingua sopra indicata. Alcuni corsi del quarto anno potranno essere tenuti in tale lingua.
11. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.
12. E' consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.
13. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Art. 2
(Manifesto degli studi)

1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
2. In particolare il consiglio di facoltà:
   a) stabilisce, nel rispetto del disposto dall'art.3, i corsi ufficiali di insegnamento i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari.
      Stabilisce inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici.
   b) Indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;
   c) indica le annualità e/o i moduli comuni a corsi affini.
3. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un modulo semestrale.

Art. 3
(Articolazione del corso di laurea)

1. Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art.1) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto II.

I) FORMAZIONE DI BASE

Area formativa A. - Matematica.

1. Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.
2. Sono obbligatorie le seguenti annualità:
   - 4 nei settori
     A01C Geometria
     A02A Analisi matematica
     A03X Fisica matematica

Area formativa B. - Fisica.

1. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.
2. Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.
3. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.
4. Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:
   - 2 in B01A Fisica generale
   - n. 3 di sperimentazioni in:
     B01A Fisica generale
     B03X Struttura della materia
     B04X Fisica nucleare e subnucleare
     B05X Astronomia ed astrofisica
   - 2 in
     B02A Fisica teorica
     BO2B Metodi matematici della fisica
   - n. 1 in B03X Struttura della materia
   - n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare

Area formativa C. - Chimica

1. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.
2. E' obbligatoria la seguente annualità:
   - n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica
     che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.
3. I corsi delle aree formative A e B, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.
4. Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

II) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE

1. All'inizio del quarto anno di corso, in occasione della presentazione del piano di studi, lo studente sceglierà un indirizzo tra quelli attivati.
2. Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico generale	(A,B,K,M)
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare	(A,B,K)
indirizzo di fisica della materia	(A,B,C,K)
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio	(A,B,K)
indirizzo didattico e di storia della fisica	(A,B,C,K,M)
indirizzo di fisica dei biosistemi	(A,B,C,E,K)
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente	(A,B,C,D,K)
indirizzo elettronico-cibernetico	(A,B,K)

indirizzo di fisica applicata (A,B,C,K,I)

3. Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno un annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.
4. I primo quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.
5. Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo:
6. conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni;
7. conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche;
8. conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata;
9. approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi dei materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari.
10. Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.
11. La facoltà può, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in I (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante.

Art. 4
(Esame di laurea)

1. Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.
2. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Art. 5
Gli insegnamenti del corso di laurea sono scelti tra i seguenti

A01A LOGICA MATEMATICA
Istituzioni di Logica Matematica
Logica Matematica
Teoria degli insiemi
Teoria dei modelli
Teoria della ricorsività

A01B ALGEBRA
Algebra
Algebra Superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Matematica discreta
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi

A01C GEOMETRIA
Geometria
Geometria algebrica
Geometria combinatoria
Geometria descrittiva

Geometria differenziale
Geometria e algebra
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Matematica discreta
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

A01D MATEMATICHE COMPLEMENTARI
Didattica della matematica
Fondamenti della matematica
Matematiche complementari
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Storia delle matematiche

A02A ANALISI MATEMATICA
Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Matematica applicata
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
Biomatematica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Metodi matematici e statistici
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni

A03X FISICA MATEMATICA
Biomatematica
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Matematica applicata
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni

Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici
Metodi matematici per l'ingegneria
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

A04A ANALISI NUMERICA
Analisi numerica
Biomatematica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica applicata
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B RICERCA OPERATIVA
Grafi e reti di flusso
Metodi e modelli per il supporto delle decisioni
Metodi e modelli per la logistica
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Ottimizzazione combinatoria
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi

B01A FISICA GENERALE
Acquisizione ed analisi di dati della fisica
Acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

B01B FISICA
Archeometria
Biofisica
Fisica biologica
Fisica biomedica
Fisica medica
Fisica sanitaria

Laboratorio di biofisica
Metodi fisici della biologia
Metodologie fisiche per i beni culturali
Proprietà strutturali della materia biologica
Radioprotezione
Strumentazione fisica per medicina e biologia
Tecniche fisiche per la diagnostica medica

B01C DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
Complementi di fisica
Didattica dell'astronomia
Didattica della fisica
Fondamenti della fisica
Metodologie della fisica
Preparazione di esperienze didattiche
Storia dell'astronomia
Storia della Fisica

B02A FISICA TEORICA
Elettrodinamica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica teorica
Istituzioni di fisica teorica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Onde elettromagnetiche
Relatività
Teoria dei campi
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi a molti corpi
Teoria della gravitazione
Teoria delle interazioni fondamentali
Teorie quantistiche

B02B METODI MATEMATICI DELLA FISICA
Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
Fisica dei sistemi non lineari
Fisica numerica
Metodi computazionali della fisica
Metodi matematici della fisica
Metodi matematici dell'astronomia
Metodi probabilistici della fisica
Tecniche di calcolo della fisica teorica

B03X STRUTTURA DELLA MATERIA
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia

Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

B04X FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
Astrofisica nucleare e subnucleare
Esperimentazioni di fisica
Fisica degli acceleratori
Fisica dei neutroni
Fisica dei reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica nucleare
Fisica subnucleare
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare
Misure nucleari
Metodi sperimentali della fisica subnucleare
Radioattività
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Teoria delle forze nucleari
Teoria delle interazioni subnucleari
Teoria della struttura nucleare

B05X ASTRONOMIA E ASTROFISICA
Astrofisica
Astrofisica delle alte energie
Astrofisica nucleare e subnucleare
Astrofisica teorica
Astronomia
Astronomia nautica
Cosmologia
Esperimentazioni di fisica
Fisica cosmica
Fisica dei pianeti
Fisica della gravitazione
Fisica delle galassie
Fisica del mezzo interstellare
Fisica spaziale
Fisica solare
Fisica stellare
Meccanica celeste
Plasmi astrofisici
Radioastronomia
Spettroscopia astronomica
Tecniche astrofisiche
Tecniche spaziali

C02X CHIMICA FISICA
Chimica fisica
Chimica fisica biologica
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
Chimica teorica
Spettroscopia molecolare

C03X CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
Chimica dei materiali
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica

C04X CHIMICA INDUSTRIALE E DEI MATERIALI POLIMERICI
Chimica dei processi biotecnologici
Chimica delle macromolecole
Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici

C05X CHIMICA ORGANICA
Chimica organica

C11X CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Chimica dell'ambiente
Chimica dell'atmosfera
Chimica dell'inquinamento
Chimica del restauro
Chimica fisica ambientale
Chimica fisica dell'atmosfera
Chimica fisica delle acque
Chimica per i beni culturali
Conservazione e trattamento dei materiali
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale
Oceanografia chimica
Radiochimica ambientale
Recupero e riciclo dei materiali
Trattamento chimico dei rifiuti

D04C OCEANOGRAFIA, FISICA DELL'ATMOSFERA E NAVIGAZIONE
Fisica dell'ambiente
Fisica dell'atmosfera
Fisica terrestre
Laboratorio di fisica dell'ambiente

E04A FISIOLOGIA GENERALE
Elettrofisiologia
Fisiologia ambientale
Fisiologia generale
Fisiologia molecolare
Laboratorio di tecniche fisiologiche

E04B BIOLOGIA MOLECOLARE
Biochimica fisica
Biologia molecolare

E05A BIOCHIMICA
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata

E06A FISIOLOGIA UMANA
Fisiologia applicata
Fisiologia dello sport
Fisiologia umana

E10X BIOFISICA MEDICA
Biofisica applicata
Biofisica
Fisica delle macromolecole
Tecnologie biomediche

E11X GENETICA
Genetica
Ingegneria genetica

K01X ELETTRONICA
Architettura dei sistemi integrati
Dispositivi elettronici
Elaborazione elettronica di segnali e immagini
Elettronica
Elettronica biomedica
Elettronica dei sistemi digitali
Elettronica dello stato solido
Elettronica nucleare
Fotonica
Microelettronica
Optoelettronica
Sensori e rilevatori
Strumentazione e misure elettroniche
Tecnologie e materiali per l'elettronica
Teoria dei circuiti elettronici

K02X CAMPI ELETTROMAGNETICI
Campi elettromagnetici
Compatibilit^ elettromagnetica
Elaborazione ottica dei segnali
Interazione bioelettromagnetica
Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica

K05B INFORMATICA
Algoritmi e strutture dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica
Intelligenza artificiale
Ingegneria del software
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Sistemi operativi

K05C CIBERNETICA
Apprendimento automatico
Cibernetica
Crittografia
Elaborazioni di immagini
Laboratorio di cibernetica
Metodi per il ragionamento automatico
Metodi per la rappresentazione della conoscenza
Modelli dei sistemi percettivi
Reti neurali
Teoria dell'informazione

K06X BIOINGEGNERIA ELETTRONICA
Bioingegneria
Elaborazione di dati e segnali biomedici
Elettronica biomedica
Informatica medica
Modelli di sistemi biologici
Tecnologie biomediche

M07B LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Epistemologia
Filosofia della scienza
Logica
Metodologia delle scienze naturali

M08E STORIA DELLA SCIENZA
Storia del pensiero scientifico
Storia della scienza

M09F PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Docimologia
Pedagogia sperimentale
Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica

M11A PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
Epistemologia genetica
Psicologia dell'educazione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo cognitivo
Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica

I14A SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali ceramici
Scienza e tecnologia dei materiali compositi
Tecnologia dei materiali e chimica applicata

I14B MATERIALI MACROMOLECOLARI
Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

ALLEGATO 3

Corso di laurea in Lettere

Art. 1
Afferenze e accesso

1. Il Corso di laurea in Lettere afferisce alle Facoltà di Lettere e Filosofia.
2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2
Finalità del corso di laurea

1. Il Corso di laurea in Lettere ha lo scopo di promuovere e sviluppare le conoscenze e la comprensione dei fenomeni e delle realtà riguardanti l'evoluzione delle culture e le testimonianze relative, le diverse forme di espressione linguistica, letteraria e artistica, i contesti storici e ambientali, fornendo a questo fine le cognizioni e le capacità critiche necessarie sia per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze negli ambiti indicati, sia per l'avvio alla ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3.

Art. 3
Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti, in prima applicazione, del Corso di laurea in Lettere le seguenti aree disciplinari comprensive dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari così come determinati dal DPR 12 aprile 1994, integrato dal DPR 4 maggio 1994 e dal DPR 23 giugno 1997:

1. Area della scienze letterarie
L12A Letteratura italiana
L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea
L12C Critica letteraria
L12D Letterature comparate
L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale

2. Area delle scienze filologiche
L02D Papirologia
L06B Civiltà egee
L06C Lingua e letteratura greca
L06D Civiltà bizantina
L07A Lingua e letteratura latina
L07B Letteratura latina medievale e umanistica
L08A Filologia classica
L08B Letteratura cristiana antica
L08C Drammaturgia antica
L10A Filologia romanza
L11B Filologia italiana

3. Area delle scienze glottologiche e linguistiche
L06E Lingua e letteratura neogreca
L09A Glottologia e linguistica
L09B Filologia italica e illirica
L09C Lingua e letteratura albanese
L09D Filologia celtica
L09F Filologia baltica
L09H Didattica delle lingue moderne
L10B Lingua e letteratura catalana
L10C Lingua e letteratura romena
L10D Linguistica romanza
L11A Linguistica italiana
L13B Lingua e letteratura armena
L13C Iranistica
L14B Semitistica
L14C Ebraico
L14D Lingua e letteratura araba

L15A Assiriologia
L16A Lingua e letteratura francese
L16B Linguistica francese
L17A Lingua e letteratura spagnola
L17B Lingue e letterature ispano-americane
L17C Linguistica spagnola
L17D Lingua e letteratura portoghese e brasiliana
L18A Lingua e letteratura inglese
L18B Lingue e letterature nord-americane
L18C Linguistica inglese
L19A Lingua e letteratura tedesca
L19B Linguistica tedesca
L20A Filologia germanica
L20B Lingue e letterature nordiche
L20C Lingua e letteratura olandese e fiamminga
L21A Filologia slava
L21B Lingue e letterature slavo-orientali
L21C Lingue e letterature slave meridionali
L21D Lingue e letterature slavo-occidentali
L22A Indologia
L23A Lingua e letteratura cinese

4. Area delle scienze storiche
L02A Storia greca
L02B Storia romana
L02C Numismatica
L05B Civiltà copta
L14A Storia dei paesi islamici
L15B Storia del vicino oriente antico
M01X Storia medievale
M02A Storia moderna
M02B Storia dell'Europa orientale
M03A Storia delle religioni
M03B Storia del cristianesimo e delle chiese
M03C Storia del cristianesimo antico e medievale
M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo
M04X Storia contemporanea
M12A:Archivistica
M12B Paleografia
M13X Bibliografia e biblioteconomia
P03X Storia economica
Q01B Storia delle dottrine politiche
Q01C Storia delle istituzioni politiche

5. Area delle scienze archeologiche
D01A Paleontologia e paleocologia
E03B Antropologia
G07B Pedologia
L01A Preistoria e protostoria
L01B Preistoria e protostoria extra-europea
L03A Etruscologia
L03B Archeologia classica
L03C Archeologia cristiana
L03D Archeologia medievale
L04X Topografia antica
L05A Egittologia
L05E Archeologia fenicio-punica
L05F Archeologia del vicino oriente antico
L06B Civiltà egee

6. Area delle scienze storico-artistiche
H12X Storia dell'architettura

L25A Storia dell'arte medievale
L25B Storia dell'arte moderna
L25C Storia dell'arte contemporanea
L25D Museologia e critica artistica e del restauro

7. Area delle scienze antropologiche e geografiche
D02A Geografia fisica e geomorfologica
M05X Discipline demoetnoantropologiche
M06A Geografia
M06B Geografia economico-politica

8. Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo
L26A Discipline dello spettacolo
L26B Cinema e fotografia
L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale
L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea
L27C Etnomusicologia

9. Area delle scienze filosofiche e pedagogiche
M07A Filosofia teoretica
M07B Logica e filosofia della scienza
M07C Filosofia morale
M07D Estetica
M07E Filosofia del linguaggio
M08A Storia della filosofia
M08B Storia della filosofia antica
M08C Storia della filosofia medievale
M08E Storia delle scienza
M09A Pedagogia generale
M09B Storia della pedagogia
M09C Didattica
M09D Letteratura per l'infanzia
M09E Pedagogia speciale
M09F Pedagogia sperimentale
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
N20X Filosofia del diritto
Q01A Filosofia politica

Art. 4
Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il Corso di laurea in Lettere dura 4 anni e comprende 21 annualità di insegnamento e una prova scritta di traduzione latina.
2. Il Corso di laurea è articolato in indirizzi determinati dall'Università nel suo Regolamento didattico in relazione alle finalità di cui all'art. 2, alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.
   In prima applicazione gli Indirizzi sono così determinati: **Classico** (ambiti: Archeologico, Filologico - letterario, Storico); **Letterario - filologico** (ambiti: Storico - letterario, Filologico mediolatino e romanzo, Linguistico); **Storia e critica delle arti** (ambiti: Storico - artistico; Musicologico; dello Spettacolo); **Scienze storiche e geografiche** (ambiti: Storico, Geografico); **Filosofico** (ambito Filosofico - storico); **Archeologico** (ambito: Archeologico - paletnologico).
3. Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti obbligatori (sia comuni a tutti gli indirizzi sia relativi a ciascun indirizzo) e di insegnamenti opzionali relativi agli ambiti culturali compresi nei diversi indirizzi e nelle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3.

Art. 5
Organizzazione degli studi

1. Il Consiglio di Corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento di profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 6
Affinità e riconoscimenti

1. Il Corso di laurea in Lettere è affine ai Corsi di laurea e ai Corsi di diploma delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Magistero, Lingue e letterature straniere, Conservazione dei beni culturali.
2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del Corso di laurea in Lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del Corso di laurea in Lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7
Manifesto degli studi

1. Con apposite norme da inserire nel Manifesto annuale degli studi il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del Corso di laurea in Lettere, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie di cui all'art. 11, comma 2, della Legge n. 341/1990, indicando altresì le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8
Curriçulum didattico

1. Lo studente deve superare gli esami relativi a 15 insegnamenti obbligatori, dei quali 9 comuni a tutti gli indirizzi, da seguire - di norma - nel primo biennio, e 6 caratterizzanti i singoli indirizzi. Nei casi in cui l'obbligatorietà sia riferita a un intero settore scientifico-disciplinare (cfr. art. 3, comma 1), il Consiglio di Corso di laurea potrà specificare nel Manifesto annuale degli studi l'insegnamento espressamente richiesto.

Sono insegnamenti obbligatori per tutti gli Indirizzi:

1-2. Letteratura italiana: due annualità, delle quali la prima comprensiva di una prova scritta che fa parte integrante dell'esame;
3. una disciplina scelta fra quelle dei settori L09A (Glottologia e linguistica) e L11A (Linguistica italiana);
4-5. due discipline scelte tra: Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea;
6. Geografia;
7. una disciplina scelta fra quelle dei settori M07A (Filosofia teoretica); M07C (Filosofia morale); M08A (Storia della filosofia);
8. Letteratura latina;
9. Filologia romanza.

Sono insegnamenti obbligatori per l'Indirizzo Classico:

10. Letteratura latina II;
11. Letteratura greca, comprensiva di una prova scritta che fa parte integrante dell'esame;
12. Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
13. Filologia greco-latina o a scelta Filologia latina medievale e umanistica;
14. Storia greca;
15. Storia romana (ove non inserita tra gli esami obbligatori) o altra disciplina del settore L02B (Storia romana).

Sono insegnamenti obbligatori per l'Indirizzo Letterario-filologico:

10. una disciplina a scelta tra: Letteratura latina II e Letteratura latina medievale;
11. Storia dell'arte medievale e moderna (o una disciplina da scegliere nei settori di Storia dell'arte: L25A, L25B, L25C);
12. una disciplina a scelta tra: Filologia latina e Storia della lingua italiana;
13. Letteratura italiana moderna e contemporanea;
14. Filologia italiana;
15. una disciplina a scelta tra: Paleografia latina e Sociologia della letteratura.

Sono insegnamenti obbligatori per l'Indirizzo di Storia e critica delle arti:

10. Storia dell'arte medievale;
11. Storia dell'arte moderna;
12. Storia della musica;
13. Storia del teatro e dello spettacolo;

14. una disciplina storica a scelta tra: Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, non inserita negli insegnamenti obbligatori comuni;
15. Estetica.

Sono insegnamenti obbligatori per l'Indirizzo di Scienze storiche e geografiche:

10-11. due discipline storiche tra: Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, non inserita negli insegnamenti obbligatori comuni;
12. una disciplina da scegliere tra: Paleografia latina, Archivistica, Storia dell'Europa orientale;
13. una disciplina da scegliere tra: Geografia II o uno degli insegnamenti dei settori M06A (Geografia) e M06B (Geografia economico-politica);
14. Storia della Chiesa (medioevale);
15. Metodologia della ricerca storica in età moderna.

Sono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo filosofico:

10-11. le due discipline filosofiche non inserite negli insegnamenti comuni (discipline del settore M07A Filosofia teoretica, M07C Filosofia morale, M08A Storia della filosofia);
12. Estetica;
13. Pedagogia;
14. una disciplina a scelta fra Logica, Filosofia della scienza, Storia della scienza e della tecnica;
15. una disciplina a scelta fra Filosofia del diritto e Antropologia culturale.

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo archeologico:

10. Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
11. Paletnologia;
12. Museografia;
13. una disciplina a scelta tra: Archeologia medievale, Topografia antica, Archeometria;
14. Antropologia culturale;
15. una disciplina storica tra: Storia greca, Storia romana (o altra disciplina del settore L02B), Storia medievale, scelta tra quelle non inserite fra gli insegnamenti obbligatori comuni.

2. Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale prosegue il suo curriculum, all'atto di iscrizione al terzo anno. La scelta è valida e lo studente potrà affrontare i relativi insegnamenti solo ove abbia preliminarmente superato gli esami di almeno 6, tra i quali uno di Letteratura italiana, degli 9 insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi.
3. Le rimanenti annualità, fino al completamento delle 21 richieste potranno essere scelte entro gli ambiti disciplinari di indirizzo, nonché tra le altre aree disciplinari caratterizzanti del Corso di laurea, e anche al di fuori delle stesse per motivate ragioni culturali o in funzione degli sbocchi professionali. La scelta andrà compiuta in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicità e di efficacia del singolo piano di studio. Potranno essere altresì previste iterazioni secondo criteri definiti dal Consiglio di Corso di laurea.
4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di saper comprendere e tradurre un testo scientifico in almeno due lingue straniere (da scegliere tra inglese, francese, tedesco e spagnolo). Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal Corso di laurea. Il superamento del relativo esame di Lingua e Letteratura vale come prova di singola idoneità.

98A0998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1794,53
ECU	1949,40
Marco tedesco	986,55
Franco francese	294,33
Lira sterlina	2944,11
Fiorino olandese	875,25
Franco belga	47,803
Peseta spagnola	11,643
Corona danese	258,89
Lira irlandese	2458,87
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,635
Dollaro canadese	1242,84
Yen giapponese	14,229
Franco svizzero	1228,28
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	237,04
Corona svedese	221,37
Marco finlandese	325,27
Dollaro australiano	1190,67

98A1286

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.21281.XVJ(1449) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton SF 130», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17008.XVJ(1417) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton SPBT 85», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17012.XVJ(1413) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton TNT 75», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17006.XVJ(1419) del 10 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Echaton Far BT 98», che la ditta Mattioni Angela, con sede in Collalto di Tarcento (Udine), intende importare dalla ditta I.F.M.A. s.a. - Santo Domingo (Repubblica dominicana), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0999

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dall'Associazione vignaioli piemontesi e fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e modificato con decreto ministeriale 20 novembre 1995, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Carema (Torino) il 10 luglio 1997, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente disciplinare di produzione proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carema» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio del comune di Carema.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, su terreni di buona esposizione, e di origine morenica, con esclusione di quelli di fondovalle. I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per le produzioni del vino a denominazione di origine controllata «Carema» non deve essere superiore a tonn. 8 per ettaro, per un massimo di 56 ettolitri di vino finito ad ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi rastando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso due volte all'anno prima dell'invaiatura.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Carema» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 11,5%

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione Ivery nel comune di Pont St. Marten (Valle d'Aosta) secondo gli usi tradizionali della zona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno due in contenitori di legno non superiori ad Hl. 40.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta a scopo migliorativo, di «Carema» più giovane ed identico «Carema» più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino volgente al granato;

odore: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;

sapore: morbido, vellutato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 vol.%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero per politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni di cui almeno trenta mesi in contenitori di legno non superiori a 40 ettolitri e di almeno un anno di affinamento in bottiglia può portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Nella designazione del vino di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» è vietata qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere immesso al consumo nelle bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0,187, 0,375, 1,500, 3,000, 5,000 unicamente con tappo di sughero. Tuttavia per recipienti non superiori a 500 cc. sono consentiti altri tipi di chiusura.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

98A1109

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla provincia di Torino intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1990 e 28 febbraio 1995, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Castellamonte (Torino), il 10 luglio 1997, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del vigente disciplinare di produzione proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante e passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio Canavese, S. Martino Canavese, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;

Provincia di Vercelli: Moncrivello, Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto Albo, soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno «Erbaluce».

I sitemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 12 per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino, dopo l'appassimento, per la tipologia passito non deve essere superiore al 35%.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con i metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Le uve destinate alla vinificazione o all' appassimento dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e del 9,5% per la tipologia spumante.

Il periodo di appassimento per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Caluso» passito deve protrarsi fino al 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Caluso» passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad evere un contenuto zuccherino non inferiore al 30%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Caluso» passito può essere immesso al consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Caluso» passito può fregiarsi della menzione «riserva» solo dopo cinque anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

È ammesso il taglio dei vini di diverse annate nel limite globale del 15%, l'85% deve corrispondere all'annata dichiarata in etichetta.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

limpidezza: brillante;

odore: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» spumante o «Caluso» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: leggera, evanescente;

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol.%; zuccheri residui: massimo 8 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

limpidezza: brillante;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 vol.%;

zuccheri residui naturali: minimo 7 g/l;

acidità totale minima: 26 g/l;

estratto secco netto minimo: 5 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva speciale», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

98A1110

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11